

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2131

Vol. 1973/0387

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2131 def.

Bruxelles, il 14 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla concessione di preferenze tariffarie (sospensione parziale di dazi doganali) per taluni manufatti di juta e di cocco originari della India e per taluni manufatti di juta originari del Bangladesh

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

NOTA INTRODUTTIVA

1. Nella sua offerta concernente le preferenze generalizzate, deposta alla UNCTAD, la Comunità ha previsto che il trattamento preferenziale interesserà, in linea di massima, tutti i prodotti manufatti industriali e semilavorati dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo. Tale preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale.

Tuttavia per i prodotti di juta e di cocco, l'offerta della Comunità prevede la franchigia doganale solo nel quadro di misure particolari da stabilire con i paesi esportatori in via di sviluppo.

2. Al fine di arrivare a tali accordi, la Commissione è stata autorizzata a negoziare a nome della Comunità con i paesi che ne hanno fatto richiesta: l'India per i prodotti di juta e di cocco, il Bangladesh per i prodotti di juta. I negoziati con l'India hanno portato a due testi di accordi; i negoziati con il Bangladesh sono in corso e porteranno tra poco a conclusioni comparabili.

In questi accordi si prevede in particolare (all'eccezione dell'accordo sui prodotti di cocco) che i paesi esportatori applicheranno le misure appropriate affinché le loro esportazioni di prodotti in questione, destinati al consumo interno nella Comunità, non superino certi massimali convenuti.

3. La Commissione considera che gli accordi conclusi con l'India e prossimamente con il Bangladesh sul commercio di manufatti di juta e di cocco contengono le misure particolari previste nell'offerta di preferenze della Comunità per quanto concerne i due prodotti. Propone perciò di estendere, a partire dal 1° gennaio 1974, le preferenze tariffarie generalizzate della Comunità ai prodotti in causa secondo le modalità e il calendario che formano l'oggetto

della proposta di regolamento allegata e qui riassunta :

- a) le preferenze tariffarie generalizzate per i manufatti di juta sono concesse all'India e al Bangladesh per l'anno 1974 ai dazi preferenziali indicati per ciascuno di tali prodotti,
- b) per i prodotti di cocco, originari dell'India, sono previste disposizioni simili,
- c) in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito gli adeguamenti tariffari che risultano dall'applicazione dei tassi preferenziali, indicati nella proposta di regolamento, possono essere effettuati progressivamente, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, dei relativi accordi. Al fine di evitare, in conformità alla dichiarazione comune di intenzioni (1), un deterioramento delle correnti tradizionali degli scambi, a seguito di un rialzo troppo rapido dei dazi applicati in precedenza a tali prodotti nel Regno Unito e in Danimarca, questi due nuovi Stati membri continueranno ad applicare nel 1974 i dazi previsti nella loro tariffa per il 1973 per i prodotti in causa provenienti dall'India e dal Bangladesh. Per quanto concerne l'Irlanda, per i prodotti di juta si ritiene opportuno permetterle, tenuto conto del tasso molto elevato sinora in vigore, di procedere ad un ravvicinamento progressivo al tasso preferenziale previsto, cioè secondo il ritmo dell'articolo 39 del trattato d'adesione.

(1) Dichiarazione comune di intenzioni, concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon (Sri Lanka), l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore, allegata all'Atto d'adesione

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla concessione di preferenze tariffarie (sospensione parziale di dazi doganali) per taluni manufatti di juta e di cocco originari dell'India e per taluni manufatti di juta originari del Bangladesh

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli 25 - 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalle Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione della preferenza e vi dedicano degli sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pure essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando pertanto che per i prodotti di juta e di cocco l'offerta in questi prevede la franchigia doganale solo nel quadro di misure particolari da stabilire con i paesi in via di sviluppo esportatori;

considerando che sono stati conclusi accordi tra la Comunità da una parte e, dall'altra, l'India e, rispettivamente, il Bangladesh, concernenti i manufatti di juta e di cocco; che detti accordi si riferiscono in particolare alla "Dichiarazione comune di intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon (Sri Lanka), la Malaysia, il Pakistan e Singapore", allegata all'Atto aggiunto al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (1), che istituisce un quadro di misure particolari che regolano gli scambi di tali prodotti con la Comunità;

considerando che è previsto in particolare che la Comunità applichi, a titolo autonomo e nel quadro della sua offerta relativa alla concessione di preferenze tariffarie generalizzate, ai manufatti di juta e di cocco originari dell'India e del Bangladesh una sospensione parziale e scaglionata, a partire dal 1° gennaio 1974, dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali prodotti;

considerando che, in virtù del protocollo 23 allegato all'Atto aggiunto al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (2) i nuovi Stati membri sono autorizzati a differire fino al 1° gennaio 1974 l'applicazione del regime delle preferenze tariffarie generalizzate applicabile dalla Comunità economica europea per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo; che ne risulta che a decorrere da tale data i nuovi Stati membri sono tenuti ad applicare integralmente i dazi doganali previsti dal regime delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità economica europea per i manufatti di juta e di cocco; che, tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, degli accordi sopra menzionati relativi a tali prodotti, dispone che in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito gli adeguamenti tariffari che risultano dall'apertura di dette preferenze possono essere effettuati progressivamente;

./3

(1) G. U. n. L 73 del 27.3.73 pag. 195

(2) G. U. n. L 73 del 27.3.73, p. 178

considerando che per prodotti di cui all'articolo 1° del presente regolamento occorre perciò che la Comunità permetta, fino al 31 dicembre 1974, le importazioni a sospensione parziale dei dazi doganali; che occorre riservare il beneficio di tali sospensioni ai prodotti in causa originari dell'India e del Bangladesh; che a tale effetto conviene applicare le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica ai prodotti dei paesi in via di sviluppo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974.

HA ADDOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1974, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto elencati sono sospesi, a titolo preferenziale, per il tasso indicato per ciascuno di essi.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tassi preferenziali dazi
ex 57.06	Filati di juta	4,8
ex 57.10	Tessuti di juta	
	A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m2 :	
	I. inferiore a 310 g	12
	II. uguale a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	11,4
	III. superiore a 500 g	9
	B. di larghezza superiore a 150 cm	13,2
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti "Kélim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e simile, anche confezionati :	
	A. tappeti :	
	ex I. tappeti di cocco	13,8
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio :	
	ex A. di tessuti di juta :	
	II. altri :	
	a) di tessuti di peso, per m2, inferiore a 310 g	12

(1) G.U. n. L 148 del 28.6.68, pag. 1

62.03 (seguito)	b) di tessuti di peso, per m2, uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500	11,4
	c) di tessuti di peso, per m2, superiore a 500 g	9

2. La Danimarca ed il Regno Unito mantengono nel 1974 le stesse tariffe doganali nazionali che quelle applicate nel 1973 per i prodotti in causa. Per i prodotti tessili di juta delle posizioni tariffarie ex 57.06, ex 57.10 e 62.03 ex A II sopra menzionati, l'Irlanda ravvicina i dazi della sua tariffa doganale nazionale ai tassi preferenziali sopra menzionati secondo il ritmo fissato all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, dell'Atto d'adesione.
3. Il beneficio delle sospensioni previste al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dell'India; i prodotti originari del Bangladesh beneficiano pure di tali sospensioni, ad eccezione dei tappeti di cocco della voce tariffaria 58.03 A ex I. La nozione di prodotti originari è quella prevista dalle disposizioni richieste dal regolamento della Commissione n. .../73 (1) applicabili ai prodotti che beneficiano delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ai paesi in via di sviluppo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure utili allo scopo di assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
2. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate a beneficio delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio